



## *Ordinanza municipale Concernente le tasse di naturalizzazione*

(Risoluzione municipale n° 76 del 6 febbraio 2006)

Il **Municipio di Cadempino**, richiamato

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005;
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10.03.1987;
- la risoluzione municipale del 6 febbraio 2006

### **ordina**

**Art. 1**

Campo di  
applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

**Art. 2**

Calcolo delle tasse

<sup>1</sup>Sono riscosse le seguenti tasse:

stranieri

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| • procedura ordinaria con esame   | fr. 1'400.00 |
| • ripetizione secondo esame       | fr. 200.00   |
| • procedura ordinaria senza esame | fr. 1'200.00 |
| • procedura agevolata             | fr. 400.00   |

confederati

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| • procedura ordinaria | fr. 400.00 |
| • procedura agevolata | fr. 100.00 |

<sup>2</sup>La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

<sup>3</sup>Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

**Art. 3**

Pagamento e  
prescrizione

<sup>1</sup>La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

<sup>2</sup>Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

<sup>3</sup>Il credito per le tasse di naturalizzazione si prescrive in 5 anni.

**Art. 4**

Disposizioni  
finali

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza precedente. Essa entra subito in vigore ritenuto il periodo di esposizione agli albi comunali dall'8 febbraio 2006 al 23 febbraio 2006.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

M. Lehner

R. Sorci